



COMUNE DI
SERRAVALLE PISTOIESE

VIA GARIBALDI 50 – SERRAVALLE PISTOIESE
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 28/06/2021

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI
(T.A.R.I.) ANNO 2021.**

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 20:00, nella MODALITA' VIDEOCONFERENZA, alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	LUNARDI PIERO	X		10	LANDI RAFFAELE	X	
2	GORBI FEDERICO	X		11	GIOVANNONI MATTEO	X	
3	GARGINI ILARIA	X		12	QUERCI SIMONA	X	
4	BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE	X		13	GORI LUCIANA VIVIANA	X	
5	BARDELLI ROBERTO	X		14	BENINI CATERINA	X	
6	FILONI FLORE		X	15	MENCHETTI ELISABETTA	X	
7	VETTORI BENEDETTA	X		16	SPINELLI GIANFRANCO	X	
8	AGOSTINI STEFANO	X		17	ROMANI GIULIA	X	
9	LA PIETRA PATRIZIA	X					

ASSEGNATI: 17 IN CARICA: 17
PRESENTI: 176 ASSENTI: 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Piero Lunardi nella sua qualità di Sindaco .

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Paola Aveta.

La seduta è: Pubblica

Dibattito vedi allegato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, a decorrere dal 1^o gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e della Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito con decorrenza 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componenti Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI ed in particolare i seguenti commi che dispongono quanto segue:

- comma 651 che il comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/1999;
- comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13.01.2003 nr. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 683 che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto, da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrata prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 06.06.2014, e successivamente modificato con le seguenti delibere di Consiglio Comunale: nr. 29 del 11.04.2016; nr.18 del 28.02.2018; nr. 41 del 20.06.2019 e nr. 25 del 30.04.2020, ed in ultimo modificato con delibera adottata in questa seduta del Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 06.05.2021 con la quale sono state definite il numero e la data di scadenza delle rate di pagamento della TARI per l'anno 2021;

Visti i provvedimenti governativi di contrasto alla diffusione della seconda ondata del virus SARS-Cov-2, verificatasi fra l'autunno 2020 e l'inizio del corrente anno, fra cui citiamo:

- il d.P.C.M. 24 ottobre 2020 emanato per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero;
- il d.P.C.M. 3 novembre 2020 con cui sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità (rosse, arancioni e gialle);
- il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 con cui sono state previste disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021;
- i d.P.C.M. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con cui sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che hanno portato alla chiusura o sospensione di numerose attività economiche rispettivamente, a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, e dal 6 marzo 2021 fino almeno al 6 aprile 2021;

Viste le seguenti Ordinanze:

- del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 21 del 13 marzo 2021 con cui sono state previste ulteriori disposizioni restrittive per i Comuni della Provincia di Pistoia fino al 21 marzo 2021;
- le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, 26 marzo e 2 aprile 2021;

Richiamata in particolare l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui, anche con riferimento alla Regione Toscana, è stato disposto un ulteriore periodo di quindici giorni (dal 6 al 21 aprile 2021) delle misure previste per le cc.dd. zone "rosse" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2;

Visto, da ultimo, il D.L. 22 Aprile 2021 nr. 52 (c.d. "Decreto Riaperture"), in corso di conversione in legge con cui sono state previste le date di riapertura di diverse attività economiche a decorrere dal 26 Aprile 2021 e fino al 1° Luglio 2021;

Considerato che il protrarsi dell'emergenza sanitaria, anche per la primavera dell'anno 2021, ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune di Serravalle Pistoiese;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), in corso di conversione in legge, con cui è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Preso atto che, secondo la stima elaborata da IFEL il 28 maggio scorso, per il Comune di Serravalle Pistoiese le risorse assegnate a tal proposito ammonterebbero ad euro 110.431,00;

Tenuto conto che qualora lo stanziamento definitivo delle risorse assegnate all'Ente sia diverso da quello stimato da IFEL, il Comune erogherà le agevolazioni tariffarie nella misura massima consentita, ripartendo proporzionalmente fra gli aventi diritto l'eventuale minore o maggiore somma stanziata;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *"Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,...."*
- *"...., si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria"*

ACCERTATO che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad "attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività", anche "in misura superiore alle risorse assegnate", evitando "in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti", e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

Visto l'art. 27, comma 5, del vigente Regolamento TARI che testualmente dispone: *"nella delibera di determinazione delle tariffe annuali, possono essere previste particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale ed imprevedibile gravità, accertati da pubblica autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività"*;

Ritenuto pertanto necessario stabilire le agevolazioni in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, così come segue:

- riduzione del 70 (settanta) per cento della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI 2021 alle utenze con il codice ATECO riportato nel D.P.C.M. del 02 Marzo 2021, la cui attività è stata sospesa;

- riduzione del 50 (cinquanta) per cento della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI 2021 alle utenze che hanno subito le restrizioni nell'esercizio dell'attività, rientranti nelle seguenti categorie:

- Categoria 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), limitatamente ai circoli culturali-ricreativi ed alle società e/o gruppi sportivi;
- Categoria 2 (Cinematografi e teatri);
- Categoria 4 (Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi), limitatamente alle attività sportive che non beneficiano dell'agevolazione del 70 (settanta) per cento prevista dalla sospensione relativa ai codici ATECO;
- Categoria 7 (Alberghi con ristorante);
- Categoria 8 (Alberghi senza ristorante), limitatamente alle strutture ricettive;
- Categoria 11 (Uffici, agenzie), limitatamente alle agenzie di viaggio;
- Categoria 21 (Attività artigianali di produzione beni specifici), limitatamente alle strutture ricettive con alloggio e ristorazione connesse alle attività agricole;
- Categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub);
- Categoria 23 (Mense, birrerie, amburgherie);
- Categoria 24 (Bar, caffè, pasticceria);
- Categoria 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste), limitatamente alle utenze con codice ATECO 56.10.2;
- Categoria 31 (Agriturismo, affittacamere, residence);

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, di prevedere l'applicazione automatica delle riduzioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate dai suddetti interventi agevolativi. Per quelle attività che beneficeranno della riduzione del 70% non sarà richiesto il pagamento del secondo acconto TARI per l'anno 2021 la cui scadenza è fissata al 30 settembre 2021 e l'agevolazione sarà applicata in sede di elaborazione della terza rata TARI a conguaglio per l'anno 2021 la cui scadenza è fissata al 3 dicembre 2021. Per quelle attività che beneficeranno della riduzione del 50% l'agevolazione tariffaria sarà applicata in sede di elaborazione del secondo acconto TARI per l'anno 2021 con scadenza fissata al 30 settembre 2021 ed in sede di elaborazione della terza rata TARI a conguaglio per l'anno 2021 la cui scadenza è fissata al 3 dicembre 2021.

Visto l'art. 27 del vigente Regolamento TARI, che ai commi 1, 2 e 3, prevede riduzioni e/o esenzioni dal pagamento della TARI per le utenze domestiche;

Ritenuto quindi di stabilire alle utenze domestiche le seguenti agevolazioni:

- esentare dal pagamento della TARI le civili abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di un indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 4.000,00;
- applicare, la riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00;
- esentare dal pagamento della TARI le utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti e richiamati:

- l'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;
- l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile..."*;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato e integrato, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Considerato altresì che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del citato decreto-legge n. 201/2011, le delibere di approvazione o modificazione dei regolamenti tributari acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la TARI dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Visti i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della Legge 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Rilevato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

Preso atto che, ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

Preso altresì atto che la citata deliberazione ARERA individua il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) innovando, quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale adottata in questa sede di presa d'atto del PEF 2021 elaborato dal Gestore del Servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani (Alia Servizi Ambientali Spa), così come approvato dall'Ente di Governo di Ambito (ATO Toscana Centro) con Deliberazione assembleare n. 07/2021 del 14 giugno 2021;

Ritenuto opportuno, con riferimento all'annualità 2021, stabilire la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 57,76% a carico delle prime e del 42,24% a carico delle seconde;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare, per l'anno 2021, la tariffa sui rifiuti TARI a metro quadrato commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come indicato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base del piano economico e finanziario 2021 approvato dall'Ente di Governo di Ambito in data 14 giugno 2021;

Rilevato che il PEF 2021 prevede per le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) a carico del Comune di Serravalle Pistoiese, da riconoscere in tariffa, un importo complessivo pari a 1.880.369 euro;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77 con cui è stato istituito presso il Ministero dell'Interno il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (c.d. "Fondone");

Tenuto conto che la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con pubblicazione di alcune FAQ sul proprio portale nella sezione Pareggio di Bilancio, ha ritenuto possibile (FAQ n. 36) l'utilizzo del predetto fondo per finanziare anche l'eventuale conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Preso atto che l'importo del PEF, su cui saranno calcolate le tariffe per l'anno 2021 è pari ad Euro 1.801.002 così determinato:

Euro 1.880.369 Costo complessivo PEF 2021

(-) Euro 41.145 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2020

(+) Euro 18.660 Costi per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani

Euro 1.857.884 Risultato parziale

(-) Euro 56.882 Utilizzo Fondo funzioni fondamentali ex art. 106, d.l. 34/2020

Euro 1.801.002

Ricordato che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata dalla provincia di Pistoia;

Acquisito il parere dell'organo di revisione;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Lgs. nr. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

Con voti favorevoli nr. 9 , contrari nr. 5 (Querci, Gori, Menchetti, Benini e Spinelli) ed astenuti nr. 2 (Landi e Romani), resi in forma palese dai nr. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare le tariffe sulla tassa sui rifiuti TARI anno 2021 come indicate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire, per l'anno 2021, che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche di cui all'art. 14, comma 4 del Regolamento TARI, sia assicurata dall'abbattimento della parte fissa e della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura del 10%;

4. di stabilire la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 57,76% a carico delle prime e del 42,24% a carico delle seconde;
5. di confermare per l'anno 2021 i coefficienti ka e kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze domestiche, già in vigore per la TARI 2019 e 2020;
6. di confermare per l'anno 2021 i coefficienti kc e kd utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche, già in vigore per la TARI 2019 e 2020;
7. di non applicare in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (art. 21 del Regolamento TARI);
8. di stabilire agevolazioni a favore delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, nell'esercizio delle rispettive attività, così come segue:
 - riduzione del 70 (settanta) per cento della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI 2021 alle utenze con il codice ATECO riportato nel D.P.C.M. del 02 Marzo 2021, la cui attività è stata sospesa;
 - riduzione del 50 (cinquanta) per cento della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI 2021 alle utenze che hanno subito le restrizioni nell'esercizio dell'attività, rientranti nelle seguenti categorie:
 - Categoria 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), limitatamente ai circoli culturali-ricreativi ed alle società e/o gruppi sportivi;
 - Categoria 2 (Cinematografi e teatri);
 - Categoria 4 (Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi), limitatamente alle attività sportive che non beneficiano dell'agevolazione del 70 (settanta) per cento prevista dalla sospensione relativa ai codici ATECO;
 - Categoria 7 (Alberghi con ristorante);
 - Categoria 8 (Alberghi senza ristorante), limitatamente alle strutture ricettive;
 - Categoria 11 (Uffici, agenzie), limitatamente alle agenzie di viaggio;
 - Categoria 21 (Attività artigianali di produzione beni specifici), limitatamente alle strutture ricettive con alloggio e ristorazione connesse alle attività agricole;
 - Categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub);
 - Categoria 23 (Mense, birrerie, amburgherie);
 - Categoria 24 (Bar, caffè, pasticceria);
 - Categoria 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste), limitatamente alle utenze con codice ATECO 56.10.2;
 - Categoria 31 (Agriturismi, affittacamere, residence);
9. di dare atto che le sopra dette agevolazioni per le utenze non domestiche sono state quantificate in un importo rientrante nella stima delle risorse prevedibilmente assegnate all'Ente come elaborate da IFEL in data 28 maggio ultimo scorso pari ad € 110.431;
10. di stabilire a favore delle utenze domestiche le seguenti agevolazioni:
 - esentare dal pagamento della TARI le civili abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di un indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 4.000,00;
 - applicare, la riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00;

11. di esentare dal pagamento della TARI le utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

12. di quantificare l'onere a carico dell'Ente a fronte delle agevolazioni di cui ai punti nr. 10. e 11. in circa € 30.000,00 che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021/2023;

13. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. nr. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia di Pistoia;

14. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98.

Con voti favorevoli nr. 9 , contrari nr. 0 ed astenuti nr. 7 (Landi, Querci, Gori, Menchetti, Benini, Spinelli e Romani), resi in forma palese dai nr. 16 consiglieri presenti, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire la contabilizzazione delle agevolazioni tariffarie stabilite con il presente provvedimento nella prossima scadenza II acconto TARI 2021.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Piero Lunardi

Il Segretario Comunale
Paola Aveta

(atto sottoscritto digitalmente)